

Pubblicato il 15/10/2024

N. 01467/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00493/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 493 del 2022, proposto da (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato Germana Villirillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Isola di Capo Rizzuto, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Carvelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(omissis), non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) della graduatoria del **concorso** di cui alla determinazione del 23 agosto 2021, n. 759, conclusa il 5 gennaio 2022 dalla Commissione e della determina del 13 gennaio 2022, n. 36, con la quale è stata approvata la graduatoria del **concorso** pubblico indetto per la verticalizzazione mediante selezione di n. 5

posti dalla categoria B alla categoria C1, profilo professionale istruttore amministrativo;

2) della comunicazione del 2 febbraio 2022, prot. n. 3372, con cui è stata respinta l'istanza della ricorrente di ottenere la valutazione in 21 punti per il possesso dei titoli in forza dei quali è terza in graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Isola di Capo Rizzuto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – (omissis), avendo partecipato al **concorso** indetto dal Comune di Isola di Capo Rizzuto per la verticalizzazione mediante selezione di n. 5 posti dalla categoria B alla categoria C1, profilo professionale istruttore amministrativo, si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale per contestarne gli esiti, impugnando gli atti meglio indicati in epigrafe.

In particolare, ella, essendosi collocata al sesto posto della graduatoria, con 18,50 punti, sostiene che, in ragione dei titoli prodotti, avrebbe dovuto ricevere un punteggio di 21.

Premesso che nel corso del procedimento concorsuale si sono succedute due commissioni e che la seconda, dopo le dimissioni dei componenti della prima, aveva acquisito l'intera documentazione, ivi comprese le schede valutative di ciascun candidato, che però aveva ritenuto di non poter utilizzare per la mancata loro sottoscrizione da parte dei componenti del precedente seggio valutatore, la ricorrente nello specifico deduce:

I) che la seconda commissione non ha però elaborato alcuna scheda valutativa individuale; la mancata indicazione, per ciascuno dei candidati, delle modalità di assegnazione del punteggio per i titoli presentati a corredo della domanda

avrebbe quindi determinato la violazione del principio di trasparenza nell'esecuzione delle operazioni di valutazione dei candidati;

II) che la commissione non ha attribuito correttamente i punti previsti in considerazione del numero e della tipologia degli incarichi conferiti alla ricorrente nel corso del suo servizio, senza indicare i motivi per i quali sono stati attribuiti solo 5,5 punti anziché 6,5, né ha spiegato perché non è stato attribuito alcun punteggio per il titolo di studi ulteriore; ciò avrebbe determinato sia il vizio di difetto di istruttoria, sia il *deficit* motivazionale.

2. – Costitutosi in giudizio, il Comune di Isola di Capo Rizzuto ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: essendo stato indetto una nuova procedura di progressione verticale, la ricorrente potrebbe per tale via soddisfare il proprio interesse al bene della vita.

Nel merito, la difesa comunale, premessa la natura discrezionale delle valutazioni operate dalla commissione valutatrice, ha comunque illustrato le ragioni del punteggio attribuito alla ricorrente:

- il diploma in *Project Manager Comunità Europea*, vantato dalla ricorrente come ulteriore titolo di studio, in realtà non sarebbe stato né dichiarato, né prodotto in uno con la domanda, e in ogni caso non rientrerebbe tra i titoli valutabili;
- gli incarichi attribuiti nel 2006 e nel 2008 non sarebbero valutabili perché relativi a periodi precedenti alla instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Comune di Isola di Capo Rizzuto;
- l'incarico attribuito con determinazione dirigenziale n. 49 del 2021 non sarebbe valutabile perché relativo alla sola attività istruttoria del procedimento, e non al ruolo di responsabile del procedimento.

L'operato della commissione, quindi, sarebbe del tutto conforme a quanto stabilito dalla legge.

3. – Dopo un ulteriore scambio di memorie, rinnovata la notifica del ricorso a (omissis), controinteressato, il ricorso è stato trattato all'udienza pubblica del 9 ottobre 2024.

4. – Il Tribunale constata la permanente sussistenza dell'interesse al ricorso, posto che non consta che la ricorrente abbia ottenuto per altra via (la partecipazione alla nuova selezione per progressione verticale) il bene della vita cui aspira.

La sola possibilità di risultare vincitrice all'esito della nuova selezione, ancora *in itinere*, non concretizza in alcun modo l'aspirazione di (omissis) ad essere inquadrata nel profilo professionale C1, istruttore amministrativo.

5. – Venendo al merito, si deve concordare con la difesa del Comune di Isola di Capo Rizzuto che la valutazione dei titoli e dei *curriculum* professionali da parte della commissione giudicatrice rappresenta espressione di discrezionalità tecnica: nel formulare il giudizio tecnico sui titoli posseduti dal candidato, l'amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità). Nell'attribuire i punteggi relativi a titoli, esperienze lavorative, *curriculum*, pubblicazioni, attività d'insegnamento ecc., l'amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non divisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità (cfr., per tutte, TAR Campania – Napoli, Sez. V, 4 febbraio 2022, n. 803).

Nondimeno, l'*iter* valutativo deve essere intellegibile.

Nel caso di specie, la commissione valutatrice si è limitata ad attribuire un punteggio, senza illustrare, nemmeno sinteticamente, a quali titoli sia stato attribuito rilievo, quali non siano stati considerati valutabili e per quali ragioni.

Le spiegazioni che l'amministrazione ha tentato di offrire in questa sede contenziosa, per mezzo della propria difesa, non vale evidentemente a colmare il *deficit* motivazionale: l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo può essere ammessa solo se effettuata attraverso gli atti del procedimento, oppure attraverso l'emaneazione di un

autonomo provvedimento di convalida (Cons. Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2023, n. 1703).

6. – In questi termini, il ricorso deve essere accolto, salve le nuove determinazioni da parte dell'amministrazione.

Le spese di lite tra ricorrente e amministrazione intimata sono regolate secondo il principio della soccombenza.

Possono essere invece compensate nei confronti dei controinteressati, cui non è imputabile l'illegittimità riscontrate e che non hanno resistito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Isola di Capo Rizzuto, in persona del Sindaco in carica, alla rifusione, in favore di (omissis), delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 4.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.

Compensa le spese tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore

Federico Baffa, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Tallaro

IL PRESIDENTE
Ivo Correale

IL SEGRETARIO